CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

m_dg.GDAP.30/04/2026.0203384.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio III -Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del
Personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
Area Negoziale del Corpo di polizia penitenziaria
Personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria
Personale del Comparto Funzioni Centrali
Personale dei Dirigenti Area Funzioni Centrali
LORO SEDI

Oggetto: Bozza nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 314/06. Nota GDAP 0015698.ID del 28/04/2026.

Si trasmette la nota GDAP 0015698.ID del 28/04/2026 dell'Ufficio III-Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili relativa alla materia richiamata nell'oggetto.

Si invitano le OO.SS. in indirizzo a produrre, entro e non oltre il 22 maggio p.v., eventuali osservazioni ed inviarle all'indirizzo *gruppolavoroalloggi.dgbs.dap@giustizia.it.*

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr.ssa Ida Del Grosso

VM

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Ufficio III - Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili

Gruppo di lavoro permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

m_dg.GDAP.28/04/2026.0015698.ID

Alla Direzione Generale del Personale
Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Bozza nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 314/06 - Richiesta osservazioni.

In attuazione all'art. 6 comma 2 del D.P.R. 314/06, si trasmette l'allegata Bozza di Provvedimento, predisposta dal Gruppo di lavoro permanente alloggi individuali e collettivi che individua nuovi criteri e modalità per l'assegnazione degli alloggi demaniali di servizio da conferire a titolo oneroso al personale dell'Amministrazione penitenziaria che ne faccia domanda ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. cit., da inoltrare a tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Le predette OO.SS. dovranno essere invitate a produrre, entro e non oltre il 22 maggio 2026, eventuali osservazioni e ad inviarle all'indirizzo di posta elettronica gruppolavoroalloggi.dgbs.dap@giustizia.it.

Il nuovo Provvedimento sostituirà il precedente P.D.G. n. 181052 del 26 aprile 2024.

Il Direttore Generale Reggente
Massimo Parisi

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

I SEGUENTI NUOVI CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.P.R. 314/2006 RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO PRESSO LE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA:

A. TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della definizione delle graduatorie relative alle candidature per l'assegnazione, a titolo oneroso, degli alloggi di servizio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 314/ 2006 disponibili nel territorio di competenza, le apposite Commissioni per la valutazione delle domande istituite presso ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria, si atterranno ai criteri di seguito indicati.

1. Anzianità complessiva di servizio.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,25

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di assunzione nell' Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.

2. Anzianità di sede.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando, punti 0,25;

L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio ed è amministrato, alla scadenza del bando, dall'Istituto che gestisce l'immobile posto a bando; è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario. Nell'ipotesi di dipendente perdente

sede per chiusura dell'Istituto ove prestava servizio, questi ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di sede conseguita presso l'Istituto dismesso.

3. Composizione del nucleo familiare (escluso il richiedente).

Per ogni componente convivente: punti 0,50 incrementati di ulteriori punti 1,00 se trattasi di convivente a carico.

Il concorrente legalmente separato con affidamento condiviso dei figli che hanno residenza presso l'altro genitore, ha diritto al punteggio come se i figli fossero conviventi (punti 0,50) e a carico (punti 1,00) nel caso sia specificato nella sentenza.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio, costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi o naturali riconosciuti, dai figli adottivi, anche se di un solo coniuge o convivente, nonché dai soggetti di cui all'art.1 comma 2 della legge 20 maggio 2016 n.76. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado; gli affini fino al secondo grado, a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.

4. Presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.

Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente sullo stato di famiglia del dipendente prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:

a) persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,00
b) persona con handicap superiore ai 2/3 (art. 21 Legge n. 104/1992): (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,50

c) persona con handicap con annotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente). punti 3,00

5. Punteggio situazione reddituale ISEE.

1) da 0 a 14000 euro punteggio 3;
2) da 14001 a 20000 euro punteggio 2;
3) da 20001 a 23000 euro punteggio 1,50;
4) da 23001 a 26000 euro punteggio 1;
5) da 26001 a 29000 euro punteggio 0,50;
6) oltre i 29001 punteggio 0.

6. Parità di punteggio.

A parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede; a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto 3 (composizione del nucleo familiare).
A parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio di cui al punto 4 (presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili).
A parità di punteggio di cui al punto 4, prevarrà la situazione economica documentata tramite l'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente);

7. Posizione di RISERVA.
Sarà posto in posizione di riserva il personale che abbia già usufruito negli anni precedenti o che sia attualmente concessionario di un alloggio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 314/06.

B. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Al fine di evitare il mancato utilizzo degli alloggi demaniali di servizio per lungo periodo, i termini indicati nella presente procedura di assegnazione sono da intendersi come perentori e non ordinatori.

2. Le Direzioni che amministrano gli alloggi demaniali di pertinenza, provvedono a mettere immediatamente a bando gli alloggi di servizio di volta in volta resisi disponibili e dovranno trasmettere le domande pervenute entro il termine complessivo di 45 giorni al Provveditorato competente.
Per le Direzioni che amministrano alloggi che si trovano in località distinte (ad esempio Porto Azzurro-Pianosa e Livorno-Gorgona) si stabilisce di dare precedenza al personale che sia effettivo presso la sede di impiego e non di assegnazione. Il personale che presta servizio nella sede di assegnazione, sarà posto in posizione di riserva.
Il bando, contenente indicazioni in merito agli estremi identificativi, la tipologia e la consistenza dell'alloggio, la misura del canone da applicare, le condizioni di partecipazione ed i criteri di assegnazione, è portato a conoscenza del personale in forza presso la struttura mediante affissione nella bacheca dell'istituto; della emanazione del bando deve essere altresì data notizia al personale assente a qualsiasi titolo ma in servizio effettivo presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione penitenziaria.
Il bando è inoltre trasmesso agli eventuali altri uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria entro i 30 km dalla sede ove è ubicato l'immobile posto a bando, per consentire al personale interessato, ivi in servizio, la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale. La distanza chilometrica è calcolata tramite sistemi informatici presenti su internet, percorso più breve.
Il Bando dovrà indicare la data entro la quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione.

3. Le Commissioni regionali di cui all'art. 6 comma 5 D.P.R. 314/06 procederanno con solerzia entro e non oltre entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle domande, alla redazione della graduatoria.

4. Al fine di consentire all' apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l'attribuzione del relativo punteggio, le domande pervenute devono essere corredate dalla dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e dalla documentazione attestante il possesso dei titoli vantati.

5. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 74 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificati ex art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le attestazioni circa il possesso dei titoli di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere prodotte dagli interessati esibendo le relative autocertificazioni e/ o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), ivi compresa la "qualità di vivenza a carico", che dovrà essere

autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l'applicazione del punteggio ulteriore di punti 1,00. Nell' ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall' esercente la patria potestà o tutela.
La normativa sopra richiamata non trova applicazione per le certificazioni sanitarie; conseguentemente, l'eventuale stato di handicap di componenti il nucleo familiare dovrà essere comprovato mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

6. Una volta stilata la graduatoria da parte della Commissione, la medesima viene comunicata alla Direzione che provvede alla pubblicazione con le stesse modalità previste per il Bando, indicando in 10 giorni naturali e consecutivi il tempo limite per la presentazione di eventuali ricorsi. Gli eventuali ricorsi presentati alla Direzione che ha emesso il Bando, vengono da quest'ultima inviati al Provveditorato Regionale, in modo tale che l'apposita Commissione proceda entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi alla valutazione dei medesimi e alla redazione della graduatoria definitiva.
Sulla base della graduatoria definitiva formata dalla Commissione, il Provveditore adotta il provvedimento finale da notificare alla Direzione.
Una volta notificato tale Provvedimento, la direzione della struttura penitenziaria cui è annesso l'alloggio procede, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del predetto, alla notifica agli interessati. I vincitori del Bando dovranno procedere all'accettazione entro 5 giorni dalla notifica, in caso contrario la Direzione procederà allo scorrimento della graduatoria.
La Direzione procede, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'accettazione, alla immissione dei vincitori del bando nel possesso dell'alloggio mediante redazione del verbale di consegna ed assicura gli adempimenti connessi agli obblighi di comunicazione agli uffici territoriali dell'Agenzia del demanio previsti all'art. 11 del D.P.R. n. 314/2006.
Nell'ipotesi in cui i vincitori del Bando non si presentino nel giorno e nell'ora indicata dalla Direzione per la consegna dell'alloggio, la Direzione procederà immediatamente allo scorrimento della graduatoria, salvo che l'assenza sia dovuta a documentate cause di forza maggiore; in tal caso l'accettazione dei vincitori del bando potrà avvenire, entro la data sopra indicata, a mezzo di posta elettronica certificata o istituzionale.
In caso di eventuale ricorso giudiziario viene sospesa la procedura di assegnazione solo nell'ipotesi di sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria. L'assegnazione sarà comunque disposta con riserva al vincitore, in attesa dell'esito dell'eventuale ricorso.

7. La graduatoria definitiva del Bando ha validità di 1 anno e si riferisce esclusivamente agli alloggi posti a concorso; alla scadenza va espletato un nuovo bando.

C. CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 314/2006 è escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà o in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari (ad esempio gestione ATER) o da altro ente pubblico o Amministrazione dello Stato, ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 Km dal confine comunale.

E' altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni. Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera A punto 3 del presente decreto.

Non si applica l'art.7 del D.P.R. 314/06 nell'ipotesi in cui il dipendente, ancorché proprietario di un immobile, non possa utilizzarlo in quanto assegnato temporaneamente all'altro coniuge a seguito di separazione legale. In tal caso produrrà, insieme all'istanza e agli altri documenti, copia del Provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La titolarità della concessione in uso di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria non preclude al concessionario la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di altre unità abitative messe a bando, tranne l'ipotesi in cui il medesimo risulti non in regola con il pagamento del canone e delle utenze degli ultimi due mesi, come previsto ex art.9 del D.P.R. già citato. La possibilità di partecipare al bando è subordinata all'impegno da parte del concessionario di rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio; il predetto sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai partecipanti.

Il personale concessionario di un alloggio assegnato ai sensi degli artt.3, 12 del D.P.R. 314/06 ha diritto a partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.P.R. a pieno titolo, senza essere collocato in posizione di riserva; l'istante dovrà lasciare l'alloggio in concessione contestualmente alla consegna dell'alloggio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. citato.

L'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione. Le commissioni regionali, per ritenere un alloggio non adeguato, faranno riferimento al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e ss.mm.ii..

Alla scadenza, il personale che ha usufruito dell'alloggio di servizio potrà partecipare al nuovo bando, ma sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti.

D. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni quattro a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'alloggio, risultante dal verbale di consegna dell'alloggio.
La stessa ipotesi si applica per gli alloggi assegnati a titolo gratuito ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 314/06.
Alla scadenza dei quattro anni, per entrambe le fattispecie (a titolo oneroso e a titolo gratuito), la concessione può essere rinnovata per ulteriori quattro anni in costanza dei requisiti posseduti all'atto dell'assegnazione e/ o di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare (lettera A punti 3 e 4); allo scopo, l'assegnatario è tenuto ad avanzare richiesta di rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione, autocertificando la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori.
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 314/ 2006, la concessione sia ai sensi dell'art.5 che 6 non può comunque eccedere il termine complessivo di otto anni; in presenza di documentate particolari esigenze personali e familiari, quali la sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente, essa può essere prorogata per un ulteriore biennio, non rinnovabile.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione, dandone avviso 60 giorni prima.

E. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessione cessa nei seguenti casi:
a. impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
b. concessione dell'alloggio in uso a terzi;
c. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione, nei seguenti casi:
- c.1) decesso del concessionario;
- c.2) collocamento in quiescenza;
- c.3) cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria;

c.4) trasferimento ad altra sede di servizio o Comando presso altre Amministrazioni;
c.5) sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 314/ 2006;
c.6) sospensione dal servizio da almeno 6 mesi, sospensione dal servizio per motivi di giustizia o aspettativa o distacco a vario titolo per un periodo superiore a mesi 6 (anche sindacale);
c.7) perdita della titolarità della concessione a vario titolo;

d. mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini; ai fini della individuazione degli oneri accessori si rinvia all'art. 8 del D.P.R. n. 314/2006.

Fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, costituisce altresì causa di decadenza dalla concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria, l'accertato conseguimento delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione; i Provveditorati regionali provvedono, pertanto, ad attivare i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006, l' eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.

In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, la concessione può inoltre essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n. 241/1990.

In tutti i casi di decadenza della concessione o di revoca della stessa si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006. Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione corrispondente al canone calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate, ed agli oneri accessori.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Massimo Parisi